

Roberto Cardone - Luigi Roberto Ferrara

Artigiani e Artisti

Analisi giuridica dell'attività economica
dell'artigiano e dell'artista per il corretto
inquadramento tributario e previdenziale

1.

Disciplina civilistica del lavoro autonomo

Il legislatore, nell'ambito del libro V del codice civile, ha distinto le attività lavorative espletate nella azienda, da quelle caratterizzate dall'autonomia del prestatore e da quelle svolte con carattere di imprenditorialità.

Oggetto del titolo V è, quindi, il lavoro svolto nei suoi differenti aspetti come lavoro subordinato, lavoro autonomo e impresa, nonché la tutela dello stesso nelle sue varie forme in quanto attività personale produttiva di ricchezza per la nazione.

1.1 Definizione civilistica del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)

L'art. 2222 c.c. definisce il contratto d'opera tratteggiando i lineamenti essenziali del professionista quale persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Gli elementi del *sinallagma* contrattuale sono, quindi, determinati da:

- prestazione d'opera o servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- corrispettivo.

Si tratta quindi, come nella generalità dei casi, di un **contratto consensuale ad effetti obbligatori**. La consensualità è determinata dal fatto che il contratto si conclude nel momento in cui l'accettazione giunge al proponente, secondo le regole generali dell'art. 1326 c.c.

Ai fini dell'identificazione del rapporto di lavoro autonomo, va evidenziato che non è indispensabile che la prestazione convenuta abbia il carattere della continuità.


Il venir meno della continuità non snatura, infatti, l'elemento caratterizzante del contratto d'opera consistente nella produzione dell'opera o del servizio.

1.2 Oggetto del contratto di lavoro autonomo

L'oggetto del contratto di lavoro autonomo è il risultato della prestazione, che può essere:

- un'opera;
- un servizio.

La distinzione non è assolutamente influente per le nostre considerazioni. Il concetto di opera indica, infatti – secondo la nozione romanistica – la modificazione materiale della “res” ossia la trasformazione di uno stato di cose

**Figura 1**

in altri oggetti. In più, tale modificazione deve avvenire personalmente da parte del prestatore.

Da tale premessa si giunge a una prima conclusione, non trascurabile per la nostra analisi, che consiste nel fatto che la personale esecuzione dell'opera esclude che la stessa possa essere compiuta da una persona giuridica ovvero possa essere appaltata, poiché il lavoro autonomo si distingue sotto il profilo della rilevanza che il lavoro di una data persona assume quale elemento qualificante dell'oggetto del rapporto.

Per di più, a tal riguardo, se l'attività oggetto del contratto è svolta da una persona giuridica si ha – oltre al venir meno della rilevanza personale dell'opera – anche la rilevanza dell'organizzazione dei mezzi al punto da risultare prevalente sul lavoro personale.

Come indicato, l'oggetto della prestazione può essere costituito anche dall'espletamento di un servizio, in proposito, la giurisprudenza¹ ha evidenziato la necessità di distinguere a livello contrattuale l'ipotesi di impegno allo svolgimento della prestazione consistente nel fornire – nel caso specifico della sentenza – una attività tecnica, dall'obbligo di realizzare anche il prodotto finale oggetto della consulenza (Figura 1).

¹ Cass. 28/08/1993 n. 9135.

Non ci soffermiamo sull'aspetto delle professioni intellettuali (art. 2229 c.c.) poiché il vincolo richiesto dell'iscrizione agli appositi albi o elenchi ai fini dell'esercizio dell'attività, inequivocabilmente esclude la possibilità che le stesse siano qualificate come attività d'impresa.

1.3 Modalità di svolgimento dell'opera o del servizio

Altro elemento caratterizzante è costituito dal fatto che l'opera (o il servizio) deve essere compiuta – come già anticipato – con il lavoro personale del prestatore. L'elemento discriminante rispetto alle altre tipologie contrattuali è, infatti, rappresentato dalla personale attività del prestatore di lavoro. Il rapporto di lavoro – come già indicato – ha ad oggetto un *facere*, che, per realizzare l'interesse del committente, deve condurre al raggiungimento di un risultato. Talvolta è necessario che tale risultato consista in un'opera materiale (la “res”), ma il contratto potrebbe anche prevedere l'espletamento di un servizio, tendente sempre al conseguimento di un risultato, consistente nell'utilità che il committente ricava dal servizio medesimo. In verità, la norma è più ampia, poiché richiede non una attività esclusiva del prestatore ma un'attività prevalente. Ciò significa che, nell'esecuzione del lavoro autonomo, la prestazione non è necessariamente personale, nel senso che l'adempimento della prestazione **non può** avvenire a mezzo della collaborazione di terzi ma con la prevalenza e la direzione/supervisione del lavoro da parte del lavoratore autonomo.

In conclusione, lo svolgimento della attività da parte del lavoratore autonomo è personale; infatti elemento caratterizzante del contratto d'opera è la infungibilità della prestazione, che può essere svolta con l'ausilio di terzi.

La infungibilità della prestazione nell'ambito del lavoro autonomo alcune volte può implicare la presenza di un “rapporto fiduciario” tra committente e prestatore di lavoro, elemento peculiare e tipico che costituisce in molti casi *conditio sine qua non* per il conferimento dell'incarico.

Altro elemento che caratterizza la modalità di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore autonomo, oltre alla infungibilità, è l'**autonomia**. Si tratta di un requisito legale poiché previsto dal legislatore, il quale ha stabilito che il lavoro debba essere svolto “senza vincolo di subordinazione”. Ciò implica che il lavoratore deve organizzare autonomamente la propria attività, adottando gli strumenti tecnici maggiormente idonei al raggiungimento del risultato stabilito. L'ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera si ha nel momento della determinazione delle condizioni contrattuali, nelle quali sono fissati i tratti caratterizzanti della prestazione ovvero dell'opera. Solitamente, tali caratteristiche sono fissate all'inizio del rapporto di lavoro, ma

Tabella 1

Infungibilità della prestazione	Tale condizione è soddisfatta anche quando il prestatore si fa assistere nello svolgimento dell'opera o della prestazione da terzi.
Autonomia	Nel senso che il lavoratore autonomo non è sottoposto al potere di controllo ed alle direttive del committente, il quale si limita a convenire con il prestatore le condizioni contrattuali di esecuzione dell'opera o del servizio, affinché possa essere raggiunto il risultato voluto.
Rischio	Tale condizione implica l'assunzione delle responsabilità in ordine sia alle modalità di esecuzione dell'opera o della prestazione sia per quanto riguarda il risultato della stessa attività.

nulla vieta che, anche durante il relativo svolgimento, le parti possano consensualmente apportare determinate modifiche.

L'autonomia nello svolgimento della prestazione implica per il lavoratore autonomo il rischio della esecuzione stessa. Il rischio del risultato dell'attività è ciò che differenzia il rapporto di lavoro autonomo da quello di lavoro subordinato² (dove il lavoratore si limita a mettere a disposizione le proprie energie lavorative) e lo accomuna all'attività d'impresa caratterizzata appunto dal cd. "rischio d'impresa". La presenza dell'elemento rischio nel lavoro autonomo è intimamente legata al diritto al corrispettivo, nel senso che se il risultato finale della prestazione/opera non sia conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, il committente potrà legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso³.

Per riassumere, gli elementi caratterizzanti delle modalità di svolgimento dell'attività di lavoro autonomo possono essere sintetizzate nello schema della Tabella 1.

1.4 Rilevanza dell'elemento lavoro ovvero della fornitura del bene ai fini della individuazione del tipo di contratto (di lavoro autonomo o d'impresa)

Come già indicato, la realizzazione dell'opera o del servizio non esaurisce il contenuto del contratto di lavoro autonomo, poiché particolare rilevanza as-

² Cass. 15/01/1982 n. 255.

³ Cass. 19/07/1993 n. 8033; Cass. 27/04/1990 n. 3532; Cass. 7/04/1987 n. 3400.

sume l'individuazione del soggetto che deve eseguire la prestazione/realizzazione dell'opera (cd. infungibilità del prestatore).

Se, infatti, per il committente assumesse importanza solo il bene, quale *output* del processo produttivo, saremmo portati a ritenere l'attività svolta più come attività d'impresa. Viceversa, se per il conseguimento dell'utilità per il committente fosse più importante l'attività lavorativa del prestatore, saremmo di fronte ad un contratto di lavoro autonomo.

A tal riguardo, la giurisprudenza⁴ ritiene che ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie contrattuale è essenziale l'individuazione della volontà delle parti nel giudizio di prevalenza tra l'elemento lavoro e quello della fornitura del bene.

La distinzione non è di poco conto, poiché qualifica l'attività, secondo la prevalenza di un elemento rispetto all'altro, come attività di lavoro autonomo ovvero attività commerciale. Tale aspetto è stato oggetto anche di trattazione da parte della giurisprudenza⁵ che, entrando nella descrizione di un caso specifico, ha precisato che all'artigiano che custodisce nella propria bottega apparecchiature da lui preventivamente acquistate e destinate ad essere installate, a richiesta del cliente, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel Registro Imprese e relative autorizzazioni amministrative per la vendita, in quanto le parti hanno dato maggiore prevalenza all'esecuzione dell'opera stessa rispetto alla fornitura del materiale ad essa strettamente occorrente.

Si ha, quindi, che solo la comune intenzione delle parti può determinare l'esatta tipologia contrattuale secondo che l'attività lavorativa del prestatore sia intesa come elemento essenziale per ottenere il bene ovvero elemento accessorio.

Discende da quanto indicato un ulteriore elemento discriminante e di differenziazione rispetto all'attività di impresa, che – come anche rilevato a livello giurisprudenziale – si sostanzia – ai fini della individuazione della tipologia di lavoro autonomo – nell'espletamento dell'attività lavorativa tipica del prestatore che non è possibile identificare con la semplice fornitura del bene.

1.5 Autonomia del prestatore d'opera

Come si è già avuto modo di indicare, il contratto d'opera si qualifica per il carattere tipicamente fiduciario nei confronti di un soggetto che deve garantire, oltre che la serietà professionale, anche il possesso dei requisiti di carat-

⁴ Cass. 9/09/1963 n. 2455.

⁵ Cass. 11/12/1992 n. 13125.

tere tecnico, capaci di consentire al committente di confidare nel conseguimento del risultato convenuto. Dall'elemento della personalità (infungibilità) della prestazione deriva la particolare importanza che è attribuita alle qualità personali del prestatore di lavoro. L'importanza dell'identità e delle qualità del prestatore che caratterizzano la stessa attività lavorativa, determina l'impossibilità per il committente di rimanere estraneo al rapporto; anzi, data l'importanza di tali aspetti nell'esecuzione dell'opera, egli deve impartire direttive e controllare l'opera durante la realizzazione, al fine di evitare sue responsabilità, nel caso in cui il prodotto finale non dovesse corrispondere a quanto espressamente convenuto dalle parti⁶.

Da ciò deriva che il compimento dell'opera o del servizio da parte del prestatore non è fine a se stesso, ma è necessario che il lavoro eseguito sia potenzialmente idoneo al raggiungimento del risultato voluto dal committente.

In tale ottica, si giustifica il potere di ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera, potere che, se non venisse esercitato, implicherebbe la responsabilità piena del committente qualora l'opera non fosse conforme alle sue aspettative. Le direttive impartite dal committente consentono, infatti, l'esatta determinazione del modo di essere della prestazione, finalizzate al raggiungimento del risultato voluto.

L'ingerenza del committente nello svolgimento dell'opera, non esclude che nell'esecuzione della stessa il prestatore debba usare la "diligenza del buon padre di famiglia"⁷, che implica che l'opera o la prestazione debbano essere eseguite "a regola d'arte", volendo, con tale espressione, fare riferimento alle norme di esperienza e di tecnica vigenti nella prassi consolidata da seguire nell'espletamento della prestazione⁸.

Il potere di controllo e di ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera è stato anche affermato e consolidato in ambito giurisprudenziale⁹ nel senso che i controlli del committente non possono ritenersi esclusivi del potere gerarchico del datore di lavoro, essendo compatibili anche con le prestazioni rese in regime di autonomia.

Con quanto indicato si vuole affermare, comunque, che il principio di autonomia del prestatore – inteso come determinazione dell'organizzazione della propria attività – qualifica il rapporto di lavoro autonomo accomunandolo all'impresa e distinguendolo dal lavoro subordinato.

⁶ Cass. 18/01/1982 n. 316.... in cui si è precisato che, colui che commissiona un'opera ha l'onere di controllare l'esecuzione.

⁷ Art. 1176 c.c. che nell'ambito delle obbligazioni stabilisce i requisiti minimi per l'adempimento delle stesse.

⁸ Cass. 29/11/1984 n. 6257, in cui si stabilisce che l'opera è eseguita a regola d'arte quando sono rispettate le norme di esperienza e di tecnica vigenti nella prassi consolidata.

⁹ Cass. 11/04/1981 n. 2153; Cass. 4/02/1981 n. 759.

1.6 Diritto di recesso: analogie e differenze tra lavoro autonomo ed impresa

La facoltà di recesso attua una forma di tutela privata, che consente al committente di porre fine ad un rapporto contrattuale che non è più idoneo a realizzare i propri interessi. Trattasi di una forma di risoluzione del contratto in corso d'opera, per la quale non assume importanza l'entità dell'inadempimento, ma l'insussistenza sopraggiunta dei presupposti che originariamente avevano determinato la stipulazione del contratto.

Le principali cause che determinano l'esercizio del recesso sono riconducibili alle seguenti:

- inadempimento da parte del prestatore d'opera;
- morte del prestatore d'opera.

1.6.1 Recesso per inadempimento da parte del prestatore d'opera

L'esercizio del recesso si verifica a seguito della contestazione da parte del committente della non conformità dell'opera alle condizioni stabilite nel contratto e alle cd. "regole d'arte", fissate preventivamente, che nello svolgimento dell'opera – grazie ai poteri di controllo riconosciuti – lo stesso committente viene ad esercitare. Si ritiene, quindi, che la disciplina del recesso per inadempimento dell'esecuzione dell'opera a "regola d'arte", si fonda sul potere di controllo del committente. Sotto tale aspetto, il contratto di lavoro autonomo si avvicina a quello d'impresa, per cui è prevista la **facoltà di recesso** – secondo le norme generali di legge¹⁰ relative al contratto – nel caso in cui il servizio o il bene ordinato non sia fornito secondo le specifiche tecniche richieste ovvero nei tempi fissati. Si pensi a un'impresa di falegnameria cui viene commissionata la fabbricazione di un armadio a quattro ante di colore marrone. Se al termine del lavoro l'armadio realizzato non corrisponde alle specifiche di fabbricazione impartite dal committente, ossia il falegname ha realizzato un armadio a quattro ante di colore verde, il committente può far valere la sua facoltà di recesso per manifesta inadempienza dal parte del prestatore.

Al pari, lo stesso esempio può essere esteso all'artista cui si commissioni un quadro raffigurante un paesaggio naturalistico e, invece, il pittore dipinga uno scorcio cittadino, differenziandosi da quelle che sono state le specifiche di realizzazione impartite dal committente.

In entrambi i casi la contestazione da parte del committente può avvenire – in virtù del potere di controllo sul lavoro – sia in corso, sia alla realizzazione

¹⁰ Artt. 1453 e ss. del c.c.

della stessa. Si tratta di un aspetto – quello del recesso per inadempienza – che ricorre tanto nell’ambito del lavoro autonomo, quanto nell’impresa, poiché è un istituto di carattere generale che attiene all’aspetto contrattuale nelle sue differenti forme.

1.6.2 Recesso per morte del prestatore d’opera

Dalla trattazione di tale aspetto, si evidenzia in modo rilevante la differenza esistente tra il rapporto di lavoro autonomo e il rapporto d’impresa. Nel recesso per morte, infatti, si rileva sostanzialmente l’incapacità del prestatore d’opera di eseguire personalmente la prestazione, diversamente da quanto previsto nei contratti che hanno ad oggetto un’impresa (ad esempio il contratto d’appalto), in cui, di norma, la morte dell’imprenditore non costituisce motivo di recesso dal contratto, qualora succedano gli eredi.

La differenza tra recesso per morte del prestatore nell’ambito del lavoro autonomo e in quello d’impresa si basa sul fatto che nell’attività d’impresa esiste un’organizzazione imprenditoriale così rilevante rispetto all’attività umana dell’imprenditore, che perdura anche successivamente alla morte. La figura dell’imprenditore rileva solo nei limiti dell’organizzazione dei mezzi e del personale, che comunque permane se gli eredi decidono di continuare l’attività del *de cuius* ovvero decidano di vendere a terzi l’attività. Nel rapporto di lavoro autonomo, invece, manca una disposizione che disciplini la sorte dello stesso rapporto nel caso di morte del prestatore d’opera.

Il silenzio del legislatore dovrebbe essere dovuto al fatto che l’imprenditore ha comunque una organizzazione di mezzi che gli consentono di continuare l’attività anche in sua assenza, mentre la morte del prestatore d’opera giustifica il recesso del committente, poiché il lavoratore autonomo deve eseguire l’opera o il servizio con il lavoro prevalentemente proprio. Tutto ciò perché la figura del prestatore d’opera diviene essenziale nella prestazione dell’attività lavorativa, dal momento che qualifica il risultato che il committente intende perseguire.

Si pensi al caso di un dipinto commissionato a Renato Guttuso poco prima della sua morte; a seguito della sopraggiunta e improvvisa scomparsa dell’artista, il committente desisterà dal farsi realizzare l’opera da altri, poiché il bene commissionato ha i caratteri della irripetibilità legata alla figura del prestatore.

A tal riguardo, l’art. 2083 c.c., a proposito del piccolo imprenditore, prevede un’organizzazione, anche se la stessa è basata sul lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia; per cui, chi si affida al lavoro della piccola impresa, nei fat-

ti confida nelle capacità tecniche non solo dell'imprenditore ma anche dei componenti la sua famiglia che con lui lavorano, poiché la prevalenza del lavoro è riferita al nucleo familiare dell'imprenditore.

Si deve ritenere, quindi, che la morte ovvero la perdita di capacità del prestatore d'opera giustifichi la cessazione degli effetti del contratto poiché, nei contratti di lavoro autonomo, la persona del lavoratore è la causa determinante della stipulazione del contratto. Nei rapporti di lavoro autonomo, infatti, non è indifferente che l'opera o il servizio siano eseguiti da uno piuttosto che da un altro.

1.7 Legge Quadro sull'Artigianato (L. 8 agosto 1985, n. 443)

La Legge Quadro sull'Artigianato riprende i concetti cardine già contenuti nel codice civile, introducendo quale elemento aggiuntivo, ai fini della definizione e individuazione di tale figura professionale, i limiti dimensionali che la struttura economica deve avere affinché possa essere qualificata come artigiana e quindi essere iscritta nel relativo albo.

A tal riguardo la legge stabilisce, all'art. 2, che è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Di conseguenza è artigiana l'impresa che:

- è esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali stabiliti;
- abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;
- è esercitata individualmente ovvero è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

1.7.1 Limiti dimensionali impresa artigiana

In merito ai limiti dimensionali, l'art. 4 stabilisce che l'attività di impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- a) **per l'impresa che non lavora in serie**: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b) **per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata**: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) **per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura**: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

- d) **per l'impresa di trasporto**: un massimo di 8 dipendenti;
- e) **per le imprese di costruzioni edili**: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di personale occorre tenere presente che:

- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della l. 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla l. 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

- non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti, qualunque sia la mansione svolta.

1.7.2 Trasferimento d'azienda "inter vivos" o "mortis causa"

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della azienda artigiana svolta in forma di società, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti previste dalla Legge Quadro (443/1985).

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo degli Artigiani, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

1.7.3 L'Albo delle imprese artigiane (cenni) e considerazioni finali

Occorre che diamo anche un breve cenno – per poi riprendere l'argomento nell'apposito capitolo dedicato all'iscrizione nel Registro delle Imprese – relativamente alla funzione burocratica assolta dalla istituzione dell'Albo delle imprese Artigiane. Il nostro ordinamento ha istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti dimensionali previsti dalla legge e secondo le formalità previste dal Registro delle Imprese (d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581).

L'iscrizione all'albo è costitutiva per la qualifica dell'impresa come artigiana oltre ad essere condizione per la concessione delle agevolazioni a favore degli iscritti.

La permanenza della iscrizione nell'Albo è subordinata al rispetto dell'aspetto "quantitativo" (*alias* limiti dimensionali) e "qualitativo" ovvero che si tratti di impresa artigiana, intendendo tale espressione nell'accezione più generale del termine, vale a dire che non è consentita l'iscrizione alle imprese commerciali, a quelle industriali, così come anche agli artigiani che si qualificano come lavoratori autonomi.

Ciò posto, ed anche in base a quanto si è descritto in merito alla Legge Quadro sull'Artigianato, si deduce che è artigiano chi personalmente e professionalmente svolge la propria attività in misura prevalente con il proprio lavoro, anche manuale. Le caratteristiche descritte possono, comunque, essere tenute valide sia per il professionista (leggasi anche artista), sia per l'impresa

artigiana; in entrambi i casi, infatti, l'attività viene svolta *personalmente con lavoro manuale*. In più i limiti dimensionali previsti dall'Albo degli Artigiani indicano la "dimensione massima" che può avere un soggetto economico per essere definito artigiano: il superamento dei limiti dimensionali fa perdere la qualifica di artigiano. Non sono stati posti limiti dimensionali minimi, ovvero non esiste la "soglia d'ingresso", affinché il piccolo artigiano ovvero anche l'artista-artigiano debba avere ai fini della sua definizione come impresa artigiana. Ciò significa che può iscriversi anche nell'albo e quindi assumere la qualifica di impresa artigiana. A tal riguardo si pensi, come esempio, a chi realizza opere/oggetti in ferro personalmente con attività prevalentemente manuale che ha le caratteristiche tipiche dell'artista (realizzazione di un'opera), ma anche del piccolo artigiano. Si può infine valutare la natura della attività svolta – imprenditore ovvero artista – al momento del trasferimento dell'attività ("inter vivos" o "mortis causa"), condizione prevista dall'Albo ma nei fatti impraticabile, se l'iscritto svolge una attività prevalentemente artistica, poiché il lavoro manuale ovvero la realizzazione dell'opera, è nei fatti irriproducibile e quindi il trasferimento dell'attività ad altri non consente di produrre lo stesso risultato.

Indice generale

Introduzione	Pag. 3
---------------------------	---------------

1.

Disciplina civilistica del lavoro autonomo

1.1	Definizione civilistica del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) ...	»	5
1.2	Oggetto del contratto di lavoro autonomo	»	5
1.3	Modalità di svolgimento dell'opera o del servizio	»	7
1.4	Rilevanza dell'elemento lavoro ovvero della fornitura del bene ai fini della individuazione del tipo di contratto (di lavoro autonomo o d'impresa).	»	8
1.5	Autonomia del prestatore d'opera	»	9
1.6	Diritto di recesso: analogie e differenze tra lavoro autonomo ed impresa.....	»	11
1.6.1	Recesso per inadempimento da parte del prestatore d'opera	»	11
1.6.2	Recesso per morte del prestatore d'opera.....	»	12
1.7	Legge Quadro sull'Artigianato (L. 8 agosto 1985, n. 443).....	»	13
1.7.1	Limiti dimensionali impresa artigiana.....	»	14
1.7.2	Trasferimento d'azienda "inter vivos" o "mortis causa"	»	15
1.7.3	L'Albo delle imprese artigiane (cenni) e considerazioni finali	»	15

2.

Disciplina ai fini civilistici dell'impresa

2.1	Definizione civilistica dell'impresa (art. 2082 e ss. c.c.).....	»	17
2.2	L'esercizio di una attività economica al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi	»	17
2.3	L'organizzazione dell'attività artistica, imprenditoriale ecc. ...	»	18
2.4	L'attività "professionale" svolta dall'artista: nozione valida per ogni operatore economico	»	19
2.5	Genesi ed evoluzione del soggetto economico che produce con lavoro manuale e personale.....	»	21
2.6	Individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura	»	22
2.7	Impostazione e contenuti del Regolamento.....	»	22
2.8	I destinatari dell'attività dell'operatore economico artigiano o artista: un ulteriore elemento discriminante tra artista e artigiano	»	29
2.9	Orientamenti comunitari relativi al concetto di attività economica e riflessi sulla legislazione nazionale.....	»	30

3.

Prime considerazioni di natura tributaria e civilistica sulla distinzione tra impresa e lavoro autonomo

3.1	Passaggio dalla definizione di “artista” a quella di artigiano sino ad arrivare al concetto di grande impresa dal punto di vista fiscale	Pag. 33
3.2	L'attività dell'artista: cessione di beni, di diritti o prestazione di servizi?	» 40
3.3	Trattamento fiscale della prestazione svolta dall'artista estero.....	» 44
3.3.1	Compensi per attività artistica professionale erogati a soggetti non residenti.....	» 45
3.3.2	Cessione del diritto d'autore da parte dell'artista non residente.....	» 47

4.

Il diritto d'autore

4.1	Il diritto d'autore: cenni	» 51
4.2	Acquisizione a titolo originario del diritto d'autore.....	» 52
4.3	Tipologia dei diritti patrimoniali relativi al diritto d'autore e loro disponibilità	» 54
4.4	Diritti sull'opera fotografica	» 54
4.5	Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera	» 54

5.

L'attività di lavoro autonomo nella normativa fiscale (art. 53 TUIR)

5.1	Premessa.....	» 55
5.2	Le varie categorie fiscali del reddito di lavoro autonomo	» 56
5.3	L'associazione senza personalità giuridica: cenni.....	» 57
5.3.1	Le quote di partecipazioni agli utili.....	» 58
5.3.2	Le società tra professionisti: cenni.....	» 58
5.3.3	Regime fiscale delle società di professionisti	» 59
5.4	Le linee di demarcazione del reddito di lavoro autonomo rispetto al reddito d'impresa.....	» 60
5.4.1	Il requisito dell'autonomia.....	» 61
5.4.2	L'esercizio “abituale” del lavoro personale e intellettuale dell'artista o del professionista.....	» 61
5.4.3	Quando un'artista può essere considerato “professionista” ovvero “dilettante”?.....	» 63
5.4.4	Obbligazione di mezzi o di risultato.....	» 63
5.5	Redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo	» 64

5.5.1	I redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno.....	Pag. 64
5.5.2	Utili dell'associato in partecipazione d'opera.....	» 67
5.5.3	Partecipazione agli utili dei soci promotori o fondatori.....	» 67
5.5.4	Indennità per la cessazione di rapporti d'agenzia.....	» 67
5.5.5	Redditi derivanti da attività di levata dei protesti.....	» 68
5.6	Le collaborazioni coordinate e continuative tra reddito di lavoro autonomo e reddito assimilato al lavoro dipendente.	» 68
5.6.1	Rapporti di collaborazione "rientranti" nell'esercizio dell'arte o della professione	» 68
5.6.2	Rapporti di collaborazione "non" rientranti nell'esercizio dell'arte o della professione.....	» 69
5.6.3	Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età	» 69
6.		
L'attività d'impresa cenni sulla disciplina fiscale (art. 55 TUIR)		
6.1	Le attività che generano reddito d'impresa	» 71
6.2	Gli altri redditi d'impresa, con particolare riferimento alle prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195, c.c. e organizzate in forma di impresa.....	» 72
6.3	I principi della riforma fiscale con riferimento alle imprese: cenni.....	» 72
6.4	I caratteri distintivi del reddito d'impresa: la professionalità e l'abitudine.....	» 76
6.4.1	Valenza dell'elemento organizzativo ai fini fiscali	» 76
6.4.2	Conclusioni in merito alla definizione dell'artista e suo inquadramento fiscale	» 77
6.5	Casi pratici e orientamenti ministeriali sull'attività dell'artista tra lavoro autonomo e impresa.....	» 79
7.		
Le regole che presiedono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo		
7.1	Il principio di cassa.....	» 81
7.2	Le regole di determinazione del reddito dell'artista o del professionista svolto in via abituale e professionale.....	» 81
7.3	L'analisi del criterio di cassa con riferimento ai compensi percepiti a cavallo d'anno.....	» 82
7.3.1	Il pagamento a mezzo bonifico.....	» 83

7.3.2	Il pagamento mediante assegno	Pag. 83
7.3.3	Il pagamento effettuato con cambiali.....	» 84
7.3.4	Le deroghe al principio di cassa	» 85
7.4	Analisi dei componenti positivi di reddito dell'artista o del professionista	» 85
7.4.1	I rimborsi spese.....	» 86
7.4.2	Le indennità sostitutive del reddito del lavoratore autonomo.	» 87
7.4.3	La cessione di beni strumentali da parte dell'artista o del professionista	» 88
7.4.4	I costi riaddebitati ad altri professionisti	» 88
7.4.5	I contributi previdenziali riaddebitati al cliente	» 89
7.4.6	La cessione del "pacchetto clienti" da parte del professionista	» 90
7.4.7	Gli interessi attivi	» 90
7.4.8	L'incasso dei compensi dopo la cessazione dell'attività	» 91
7.5	I criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo "assimilato"	» 91
7.6	I criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo occasionale	» 92
7.7	Le regole poste alla base della determinazione del reddito d'impresa: il principio di competenza.....	» 93
7.8	Irrilevanza delle componenti straordinarie di reddito nel lavoro autonomo.....	» 94
7.9	Le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo	» 95
7.10	Le spese relative ai beni strumentali all'esercizio dell'arte o professione	» 96
7.10.1	L'ammortamento dei beni materiali.....	» 97
7.10.2	L'ammortamento dei beni acquistati in corso d'anno.....	» 98
7.10.3	Decorrenza del processo d'ammortamento.....	» 98
7.10.4	L'ammortamento dei beni immateriali	» 99
7.10.5	La deduzione dei beni di costo inferiore a 516,46 euro	» 100
7.10.6	I beni immobili strumentali in proprietà.....	» 101
7.10.7	I beni immobili strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria	» 102
7.10.8	Immobili utilizzati promiscuamente (in locazione o leasing)	» 102
7.10.9	Immobile utilizzato in via strumentale preso in locazione ...	» 102
7.10.10	Gli interessi passivi.....	» 103
7.10.11	Leasing di beni mobili strumentali.....	» 103
7.10.12	Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria degli immobili.....	» 104

7.10.13	Le spese dei beni ad uso promiscuo.....	Pag. 104
7.10.14	Le spese relative a telefonini	» 104
7.10.15	Le spese relative ai mezzi di trasporto	» 104
7.10.16	Mezzi di trasporto che danno luogo alla deduzione integrale dei costi	» 105
7.10.17	Mezzi di trasporto che danno luogo alla deduzione parziale delle spese.....	» 106
7.10.18	Limiti massimi di deduzione per i lavoratori autonomi	» 107
7.10.19	Veicoli utilizzati in base a contratto di leasing	» 107
7.10.20	Veicoli utilizzati a seguito della stipula di contratti di noleggio	» 109
7.10.21	Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di impresa	» 109
7.10.22	Veicoli ad uso speciale non disciplinati dal TUIR	» 110
7.10.23	Immatricolazione come autocarro.....	» 110
7.10.24	Auto ad uso ufficio	» 111
7.10.25	Auto impiegate per la pubblicità	» 112
7.10.26	La scheda carburante	» 112
7.10.27	Spese deducibili in base a criteri forfetari.....	» 114
7.10.28	Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi.....	» 114
7.10.29	Le spese di rappresentanza	» 114
7.10.30	Le spese per partecipazione a convegni, congressi	» 115
7.10.31	Spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.....	» 115
7.10.32	L'acquisto di valori bollati, postali o marche assicurative	» 116
7.10.33	Modalità di deduzione dei contributi pagati alle casse dei professionisti.....	» 116
7.10.34	Deducibilità del costo d'acquisto di un'enciclopedia.....	» 118
7.10.35	Analisi della deducibilità delle sanzioni irrogate al lavoratore autonomo.....	» 118
7.11	Cenni sulla disciplina delle perdite fiscali nel reddito di lavoro autonomo e nel reddito d'impresa.....	» 120
7.12	L'assoggettamento a ritenute d'acconto dei redditi di lavoro autonomo	» 120
7.13	L'applicabilità della ritenuta sulla cessione di un quadro o disegno da parte dell'artista.....	» 121
7.14	La cessione d'opere d'arte tramite un sito Internet.....	» 121
8.		
	Le dichiarazioni annuali	
8.1	La dichiarazione relativa alle imposte sui redditi.....	» 123
8.2	Dichiarazione IRAP.....	» 124

8.3	Dichiarazione annuale IVA	Pag. 124
8.4	Dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770)	» 124
8.5	L'obbligo di certificazione dei compensi da parte del sostituto che paga compensi all'artista o al professionista: la certificazione dei redditi corrisposti	» 125
8.6	Modalità di versamento delle imposte	» 125
9.		
L'IRAP per attività artistiche e professionali		
9.1	La soggettività passiva ai fini IRAP dell'artista	» 129
9.2	I componenti positivi ai fini IRAP	» 130
9.3	Costi inerenti all'attività esercitata deducibili dalla base imponibile IRAP	» 130
9.4	La determinazione dell'IRAP per i soggetti in regime forfettario IRPEF	» 131
9.5	Analisi del presupposto soggettivo per l'applicazione dell'IRAP da parte dei lavoratori autonomi	» 132
9.6	L'istanza di rimborso per i lavoratori autonomi senza organizzazione	» 133
10.		
Gli obblighi contabili degli artisti e professionisti		
10.1	Premessa	» 137
10.2	La contabilità semplificata	» 139
10.3	Registro degli incassi e pagamenti	» 139
10.4	Registro dei beni ammortizzabili	» 140
10.5	La contabilità "ordinaria"	» 141
10.5.1	Opzione per la contabilità ordinaria	» 142
10.5.2	Registro cronologico	» 143
10.5.3	Libro giornale o libro cronologico sostitutivo dei registri IVA	» 143
10.5.4	Registro dei beni ammortizzabili	» 144
10.6	Regime contabile dei contribuenti "minimi" (forfettaria)	» 144
10.6.1	Determinazione del volume d'affari per i minimi	» 145
10.6.2	Semplificazioni previste per i soggetti "minimi"	» 146
10.6.3	Applicazione del regime speciale per il primo anno d'attività	» 147
10.7	Le semplificazioni contabili dei contribuenti "minori" (cd. Supersemplificato)	» 147
10.7.1	Attestazione d'inizio attività per i soggetti minori	» 149
10.8	I regimi agevolati di cui agli artt. 13 e 14 della l. 388/2000... ..	» 149
10.8.1	Obblighi dei sostituti d'imposta	» 150

10.8.2	Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.....	Pag. 151
10.8.3	Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamenti periodici ai fini IVA.....	» 151
10.8.4	Decadenza dal regime	» 152
10.8.5	Regime fiscale delle attività “marginali”	» 153
10.8.6	Semplificazioni contabili	» 154
10.8.7	Ambito soggettivo d’applicazione.....	» 154
10.8.8	Ambito oggettivo.....	» 154
10.8.9	Durata del regime agevolato	» 155
10.8.10	Decadenza dall’agevolazione	» 155
10.8.11	Il registro delle somme in deposito	» 155
10.8.12	Adempimenti relativi alla tenuta dei registri contabili.....	» 155

11.

Gli obblighi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

11.1	La dichiarazione d’inizio, variazione e cessazione attività.....	» 157
11.2	La soggettività passiva ai fini IVA.....	» 160
11.3	L’esercizio di imprese	» 160
11.4	Esercizio d’arti e professioni.....	» 160
11.5	Principali differenze tra imprenditori e professionisti in materia di IVA.....	» 162
11.6	Prestazioni gratuite: differenze tra artista ed impresa.....	» 162
11.7	L’autoconsumo di beni e di servizi.....	» 163
11.8	Le operazioni imponibili ai fini IVA.....	» 163
11.8.1	Trattamento IVA dell’attività economica (cessione di beni/prestazione di servizi) relativa all’artista	» 163
11.9	Momento d’effettuazione dell’operazione.....	» 166
11.10	Cessioni di beni strumentali.....	» 166
11.10.1	Cessione dell’autovettura.....	» 167
11.10.2	La cessione del telefonino	» 168
11.11	Rimborsi spese del professionista	» 168
11.12	Trattamento IVA dei contributi previdenziali.....	» 168
11.13	La cd. “proforma” o avviso di parcella.....	» 168
11.14	Regime IVA normale	» 169
11.15	I registri IVA obbligatori: norma generali	» 170
11.15.1	Registro delle fatture emesse	» 170
11.15.2	Registro degli acquisti	» 171
11.16	La detrazione dell’IVA sugli acquisti	» 171
11.17	Liquidazione dell’IVA mensile	» 172

11.18	Liquidazione trimestrale.....	Pag. 173
11.19	Codici tributo per il versamento dell'IVA a debito	» 175
11.20	L'acconto IVA	» 175
11.21	Ravvedimento operoso.....	» 176
11.22	Adempimenti connessi allo svolgimento contemporaneo d'attività d'impresa e artistiche	» 177
11.23	Bollettario a "madre e figlia"	» 177
11.24	Aggiornamento delle scritture contabili obbligatorie.....	» 178
11.25	Scritture previste dalla normativa sul lavoro	» 178
11.26	Comunicazione dei dati IVA	» 178

12.

Disciplina previdenziale dell'artista

12.1	Premessa.....	» 181
12.2	La disciplina previdenziale per gli artigiani.....	» 181
12.3	Versamenti relativi alla contribuzione IVS degli artigiani ...	» 182
12.4	La previdenza degli artisti (Gestione Separata l. 335/1995).	» 183
12.5	Determinazione del contributo	» 184
12.6	La base imponibile.....	» 186
12.7	Il versamento dei contributi previdenziali.....	» 186
12.8	Ripartizione del carico contributivo	» 186
12.9	Previdenza relativa all'attività artistica svolta in modo occasionale	» 187

13.

La pianificazione fiscale concordata (PFC)

13.1	La pianificazione fiscale concordata (PFC).....	» 189
13.1.1	Soggetti esclusi.....	» 189
13.1.2	L'adesione alla PFC	» 190
13.1.3	Adempimenti connessi	» 190
13.1.4	Cause di decadenza	» 191
13.1.5	Decreti attuativi	» 191
13.2	Strumenti di accertamento del reddito: studi di settore e parametri (cenni).....	» 191
13.2.1	Cause di esclusione per applicazione di studi di settore e parametri	» 192
13.2.2	Attività in ambito artistico (specificatamente la pittura e la scultura) interessate dagli studi di settore e dai parametri.	» 193

Appendice normativa	» 195
----------------------------------	-------